



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento quale giudice monocratico nella persona della
dr.ssa Adriana De Tommaso

Ha pronunciato la seguente la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3116/2018 r.g. promossa con atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 14/9/2018
e vertente

TRA

Nordest Costruzioni s.r.l. corrente in Trento, in persona del legale
rapp. Dino Tenaglia, rapp. e dif. dagli avv.ti Ingrid Friz Giuliani e
Michele Busetti per delega in calce alla citazione;



opponente

CONTRO

Fallimento Immobilstar s.r.l., in persona del curatore Tiziano Romito, rappr. e dif. dall'avv. Andrea Mantovani per procura allegata al ricorso monitorio;

opposto

avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo reso nel fascicolo n. r.g. 2288/2018
sulle conclusioni riportate a verbale di udienza del 27/11/2018
per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fallimento della s.r.l. Immobilstar ha agito in via monitoria contro Nordest Costruzioni facendo valere le fatture 182013/2013 e 192013/2013 emesse in relazione al contratto di appalto stipulato quando la società era *in bonis*, per i lavori di costruzione di un nuovo deposito logistico in Gardolo ed ha così ottenuto ingiunzione di pagamento per l'importo di € 62.900,00 vantato come corrispettivo nei confronti della committente.

La società ingiunta si è opposta ed ha sollevato eccezione di compromesso secondo quanto previsto nella clausola 7.19 e nell'art. 11 del testo contrattuale. Nel merito ha resistito alla domanda esponendo che a seguito della stipula dell'appalto, per la fornitura degli elementi prefabbricati la società appaltatrice, Immobilstar s.r.l., si era rivolta alla Progress s.p.a., la quale aveva preso contatto con la committente Nordest Costruzioni s.r.l. rappresentando che per la formalizzazione dell'ordine e la stipula del contratto di fornitura richiedeva una garanzia fino a concorrenza di € 75.000,00, a tutela dei pagamenti; tale garanzia era stata rilasciata e la fornitura



degli elementi prefabbricati in acciaio era stata quindi effettuata a favore della Immobilstar s.r.l., previa conclusione del contratto; la Immobilstar aveva pagato l'acconto e aveva autorizzato Nordest Costruzioni s.r.l. al trattenimento dell'importo garantito in caso di mancato pagamento nei termini delle fatture emesse da Progress s.p.a.. Era poi avvenuto, ha esposto l'opponente, che la Progress s.p.a., non ricevendo il pagamento da parte della Immobilstar, aveva escusso la garanzia richiedendo il pagamento alla stessa Nordest Costruzioni, la quale aveva quindi pagato alla Progress s.p.a. l'importo di € 62.900,00, estinguendo in tal modo il suo debito nei confronti dell'appaltatrice. Il debito di cui alle fatture azionate era stato quindi estinto, con piena consapevolezza della società Immobilstar che aveva pre-autorizzato la compensazione.

L'ingiunta ha quindi chiesto in via principale l'improponibilità dell'azione e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.

Il fallimento della Immobilstar s.r.l. ha resistito all'opposizione e ne ha chiesto il rigetto. Ha contestato l'eccezione di compromesso in quanto la clausola sub 11 si riferiva a contrasti emersi nel corso delle opere e di natura tecnica introducendo una perizia contrattuale mentre la clausola sub 7.19 presentava margini di ambiguità e incertezza ed era nulla.

Nel merito il fallimento ha eccepito che la pretesa garanzia prestata da Nordest Costruzioni s.r.l. era priva di data certa e non era quindi opponibile al fallimento ed era nulla per mancata indicazione dell'obbligazione garantita per cui il diritto fatto valere non esisteva. Ha chiesto la conferma del decreto opposto e in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 62.900,00 oltre agli interessi.



L'eccezione di arbitrato va disattesa, e affermata la competenza di questo tribunale.

L'art. 7.19, del contratto di appalto, nell'ambito dell'art. 7, intitolato "Modalità dell'appalto", recita che *in caso di disaccordo fra le parti, non componibile in via amichevole, le parti stesse convengono fin d'ora di rinunciare al giudice ordinario, deferendo la soluzione delle controversie ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri, così nominato: uno dalla Committente, uno dall'appaltatrice ed il terzo di comune accordo dai due arbitri sunnominati; nel caso di mancanza di accordo il terzo arbitro verrà nominato dal presidente del tribunale di Trento. Il giudizio espresso dal summenzionato collegio sarà inappellabile. Circa le norme dell'arbitrato si richiamano le norme del codice civile.*

L'art. 11, intitolato "Controversie", al punto 11.1 stabilisce invece che *Qualora nel corso delle opere sorgessero motivi di contrasto e non si addivenisse entro un ragionevole lasso di tempo (circa 30 giorni) alla risoluzione del contendere, verrà nominato un collegio arbitrale costituito da tre periti, di cui due nominati dalle parti e il terzo dei due periti di comune accordo e, qualora non si trovasse accordo sul terzo perito, esso sarà nominato, su richiesta del committente, dal Presidente dell'ordine degli ingegneri di Trento ed avrà compiti di segretario e di Presidente del collegio. Secondo il seguente punto 11.2 Non trovando l'accordo tra le parti per il tramite di questa terna il foro competente darà quello di Trento.*

In primo luogo tale art. 11, che comunque fa salva la competenza del giudice ordinario, introduce nel rapporto la cd. Perizia contrattuale, in materia eminentemente tecnica (tanto da investire il presidente dell'ordine degli ingegneri della nomina del terzo



arbitro), e la previsione della competenza del collegio arbitrale composto dai tre periti è strettamente ancorata al corso delle opere, restando così evidente che il contrasto da dirimere riguardasse profili di natura tecnica riguardanti l'esecuzione dell'appalto. Tale clausola non può quindi essere invocata per sostenere l'incompetenza del tribunale nella vertenza non avente ad oggetto contestazioni insorte nel corso delle opere, ormai terminate, bensì pretesa di pagamento del corrispettivo.

Parimenti non si presenta idonea ad escludere la competenza del tribunale la clausola 7.19: va evidenziata la collocazione della disposizione, successiva al punto dell'art. 7 riferito al collaudo finale, punto 7.18, in cui è contemplata l'eventualità della segnalazione di difetti o manchevolezze, da eliminare a cura e spese dell'appaltatrice nel più breve tempo possibile e con previsione del termine di 60 giorni dalla data dell'accertamento per l'esecuzione delle operazioni di collaudo della struttura e degli impianti. La collocazione della disposizione pone quindi la controversia per cui vi è rinuncia al giudice ordinario nell'ambito delle contestazioni su difetti o manchevolezze dell'opera, ostantive all'esito positivo del collaudo. Nella fattispecie, come detto, non viene in alcun modo in rilievo la bontà dell'opera, perché vi è solo richiesta di pagamento. Si osserva che in nessuna delle clausole del contratto era previsto che "qualsiasi controversia insorgente dall'esecuzione del contratto" sarebbe stata devoluta ad arbitri, per cui è preferibile l'interpretazione delle clausole surrichiamate nel senso di restringere la competenza arbitrale solo agli aspetti tecnici, in corso di appalto, e a contestazioni sull'opera in corso di collaudo.

Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.



L'antiorità al fallimento dell'impegno di Nordest Costruzioni s.r.l. a favore della Progress s.p.a. è senza dubbio desunta dalla successiva richiesta di Progress s.p.a., tramite legale, in cui è sollecitato il pagamento di € 62.900,00 in attuazione dell'atto di garanzia che veniva allegato alla richiesta; ciò in quanto la lettera era inviata con raccomandata del 26/10/2013, con certezza, quindi, della data (anteriore al fallimento, dichiarato solo nel 2016) ed inoltre vi era stata corrispondenza via pec nello stesso mese di ottobre 2013 sull'argomento, e l'invio tramite pec conferisce certezza di data alla stessa stregua della lettera raccomandata (ex art. 48 co. 2 D.lgs.vo 82/2005). L'atto di garanzia si sottrae alla censura di nullità mossa dal fallimento in quanto è evidente che con esso la Nordest Costruzioni s.r.l. andava a garantire il pagamento della fornitura degli elementi prefabbricati che la Immobilstar avrebbe acquistato dalla Progress s.p.a. per la realizzazione dell'opera appaltata.

L'atto di garanzia costituisce peraltro solo il presupposto del fatto estintivo opposto dalla Nordest Costruzioni s.r.l. alla pretesa del fallimento: ciò che rileva ed è assorbente è l'intervenuto pagamento dell'importo in favore di Progress s.p.a., somma che avrebbe dovuto essere pagata dalla Immobilstar s.r.l. in quanto acquirente della fornitura. Il fallimento di Immobilstar non ha invero contestato né che la società *in bonis* fosse tenuta verso la Progress s.p.a. al pagamento della fornitura, né che sia effettivamente intervenuto nel novembre 2013 il pagamento in favore di Progress s.p.a., di cui all'estratto conto prodotto sub 11 da parte opponente, e che l'importo pagato dalla Nordest Costruzioni s.r.l. riguardasse il debito della Immobilstar verso la Progress s.p.a., come da causale



ivi riportata. Provvedendo al pagamento del debito della Immobilstar verso Progress per l'importo di € 62.900,00 la Nordest Costruzioni s.r.l. aveva maturato il diritto di surroga (ex art. 1949 c.c.) o azione di regresso (ex art. 1959 c.c.) nei confronti della Immobilstar s.r.l. in quanto garante che aveva provveduto al pagamento del debito; si è quindi verificata l'estinzione per compensazione legale tra le due reciproche posizioni di debito-credito. È valido il principio secondo cui nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.f. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (cfr. CASS. 30298/2017); la compensazione è operativa in caso di fallimento, a condizione che il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia anteriore al fallimento (cfr. CASS. 24046/2015), cosa che nella fattispecie è accertata (preesistendo al fallimento tanto il debito di Nordest Costruzioni verso la Immobilstar che il credito della prima nei confronti della seconda in rivalsa rispetto al pagamento eseguito a beneficio di Progress s.p.a.).

Il decreto opposto va quindi revocato, stante l'avvenuta estinzione del credito.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (ridotto l'importo per la fase istruttoria, non essendo state raccolte prove costituenti).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da Nordest Costruzioni s.r.l. con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 14/9/2018 dal Fallimento di Immobilstar s.r.l.

Revoca il monitorio opposto e condanna il Fallimento di Immobilstar s.r.l. a rifondere all'opponente le spese del giudizio, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 10,700,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Trento, 25 3 2020

il giudice

Adriana De Tommaso

